

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Gennaio 2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Iva

- 4 | **Fideiussione per i rimborsi IVA - Cassazione n. 1341 del 19/1/18**
- 4 | **Trattamento Iva attività spettacolistiche - Cassazione n. 622 del 12/1/18**
- 4 | **Prova nelle frodi carousel - Cassazione n. 2398 del 31/1/18**
- 5 | **Presunzione di cessione dei beni - Cassazione n. 1338 del 19/1/18**
- 5 | **È sufficiente esporre il credito in dichiarazione per rendere manifesta la volontà di ottenere il rimborso dell'IVA - Cassazione n. 1146 del 18/1/18**

Irap

- 6 | **Irap – agente di commercio – deve essere verificata l'autonoma organizzazione - Cassazione n. 1544 del 22/1/18**
- 6 | **No al raddoppio dei termini per l'Irap - Cassazione n. 1425 del 19/1/18**

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Agevolazioni “prima casa” - Trasferimento della residenza dopo i diciotto mesi dall'acquisto – la forza maggiore - Cassazione n. 1588 del 23/1/18**
- 7 | **Legittima l'esenzione solo per i versamenti a fondo perduto fatti dai soci - Corte costituzionale n. 264 del 13/12/17**

Accertamento questioni sostanziali

- 8 | **Costi da paesi black list – dichiarazione integrativa - Cassazione n. 2385 del 31/1/18**
- 8 | **Accertamento induttivo - Cassazione n. 305 del 9/1/18**

Accertamento studi di settore

- 8 | **Costi da paesi black list – dichiarazione integrativa - Cassazione n. 2385 del 31/1/18**
- 9 | **Accertamento induttivo - Cassazione n. 305 del 9/1/18**

Accertamento questioni procedurali

- 9 | **Costi da paesi black list – dichiarazione integrativa - Cassazione n. 2385 del 31/1/18**

Contenzioso tributario

- 9 | **Società di persone - Notifica al socio della sola cartella di pagamento, senza l'avviso di accertamento già notificato alla società - Cassazione n. 800 del 16/1/18**
- 10 | **Inesistente la notifica del ricorso introduttivo mediante un servizio gestito da un licenziatario privato - Cassazione n. 234 dell'8/1/18**
- 10 | **Anche in caso di mancata menzione da parte del giudice è implicita l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato per il contributo unificato - Cassazione n. 29681 del 12/12/17**

Penale tributario

- 10 | **Omesso versamento delle ritenute – determinazione della pena nella misura minima - Cassazione n. 3658 del 25/1/18**

Fiscale - varie

- 10 | **Conferimento in società di beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende – la deduzione delle passività dalla base imponibile - Cassazione n. 475 dell'11/1/18**
- 11 | **Notai - contributi previdenziali obbligatori versati alla Cassa nazionale del notariato - deducibili dal reddito professionale - Cassazione n. 321 del 10/1/18**

IVA

Fideiussione per i rimborsi IVA**Cassazione n. 1341 del 19/1/18**

La polizza fideiussoria, stipulata ai sensi dell'art. 38-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, per garantire, in favore dell'Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell'IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia, la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell'imposta e sulla scorta della dall'autonomia e scindibilità dei rapporti che nascono dalla fideiussione rilasciata dal terzo in favore dell'Amministrazione finanziaria, a garanzia delle obbligazioni del debitore fiscale; pertanto, occorre tenere distinto il rapporto tra creditore e debitore principale, da quello tra creditore e garante adempiente e da quello ulteriore tra garante e debitore.

Trattamento Iva attività spettacolistiche**Cassazione n. 622 del 12/1/18**

In tema di IVA, le attività spettacolistiche, di cui al punto 123 della Tabella A, parte terza, D.P.R. n. 633 del 1972, si caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne è il diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato, disciplinato dall'art. 74 quater del medesimo decreto, che individua il momento in cui la prestazione si considera effettuata nell'inizio dell'esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto di accesso allo spettacolo e non la fattura.

In tali attività non rientra, dunque, la vendita di uno spettacolo dal produttore all'organizzatore. La soluzione è in ossequio all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23/10/03, in C-109/02; si può certamente richiamare l'amplessima ricostruzione del quadro normativo di riferimento operato in quella pronuncia:

- la stretta connessione tra i nn. 119 (contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali) e 123 (spettacoli teatrali di qualsiasi tipo) della tabella A del D.P.R. 633 del 1972 in conseguenza della legge 296 del 2006;
- l'aliquota agevolata in attuazione della Direttiva 2006/112/CE, all. H;
- l'impossibilità di ricondurre la prestazione al mandato senza rappresentanza;
- l'impossibilità di ricondurla al punto 123, mancando un rapporto diretto con gli spettatori, essendo state emesse le fatture nei confronti degli organizzatori dello spettacolo;
- l'impossibilità di ricondurla al contratto di scrittura di cui al n. 119, non essendo sovrapponibile la contrattazione diretta dell'artista con l'organizzatore e la contrattazione indiretta a mezzo del produttore.

Prova nelle frodi carosello**Cassazione n. 2398 del 31/1/18**

In tema di evasione dell'IVA a mezzo di "frodi carosello", quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha

svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta.

Presunzione di cessione dei beni

Cassazione n. 1338 del 19/1/18

L'art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972 pone una presunzione "iuris tantum" di cessione di beni acquistati, importati o prodotti, non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività. Tale presunzione è superabile, ai sensi della lett. b) del co. 1 del citato articolo, se l'interessato dimostri, attraverso documentazione indicata nel successivo comma 2, che i beni sono invece *"stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà"*. Non sono idonei a superare la presunzione documenti provenienti esclusivamente dalle ditte consegnatarie, ma che non hanno riscontro nei documenti del contribuente cedente (Cass. n. 17636 del 2008), mentre sono idonee solo le specifiche prove documentali previste dal terzo comma, tra cui rientra, in virtù dell'art. 1 del D.P.R. n. 441 del 1997, anche il documento di trasporto di cui all'art. 1, comma 3, D.P.R. n. 472 del 1996. (Cass. n. 26477 del 2014). La disposizione di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 441 del 1997 ha valenza integrativa e ricognitiva della previgente disciplina dettata dall'art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 16838 del 2006). Il documento di trasporto è stato introdotto a seguito dell'abolizione della bolla di accompagnamento come previsto dall'entrata in vigore della normativa comunitaria che aveva di fatto esonerato dall'obbligo di emissione della bolla i trasporti tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il documento di trasporto permette di vincere la presunzione di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972.

È sufficiente esporre il credito in dichiarazione per rendere manifesta la volontà di ottenere il rimborso dell'IVA

Cassazione n. 1146 del 18/1/18

Secondo l'ormai prevalente orientamento di legittimità, la corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione è sufficiente a manifestare la volontà di richiedere il rimborso. Ed invero, *"l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso"* (Cass. n. 10180/2016; Cass. nn. 7684/2012, 8813/2013, 20678/2014, 20255/2015).

IRAP

Irap – agente di commercio – deve essere verificata l'autonoma organizzazione**Cassazione n. 1544 del 22/1/18**

La Cassazione ha confermato che anche l'esercizio di attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta, ove si tratti di attività non autonomamente organizzata.

La Cassazione SS.UU, con la sentenza n. 9451 del 10/05/2016, ha stabilito che, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria o meramente esecutive.

In particolare, con l'ordinanza n. 9325 del 11/04/2017, la Cassazione ha chiarito che anche l'esercizio di attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta, ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, della prova dell'assenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione.

Più in dettaglio, con l'ordinanza n. 24854 del 05/12/2016, la Cassazione ha inoltre precisato che pure l'attività di piccolo imprenditore è esclusa dall'IRAP, qualora non vi siano riscontri di autonoma organizzazione, che nella categoria dei "piccoli imprenditori", ai sensi dell'art. 2083 c.c., rientrano appunto *"... i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia"*.

No al raddoppio dei termini per l'Irap**Cassazione n. 1425 del 19/1/18**

Posto che l'IRAP non è un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis.

L'inapplicabilità di tale termine "lungo" all'Irap discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal d.lgs. 74/2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all'Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti; una diversa interpretazione si pone in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 25 Costituzione.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Agevolazioni "prima casa" - Trasferimento della residenza dopo i diciotto mesi dall'acquisto – la forza maggiore**Cassazione n. 1588 del 23/1/18**

In tema di imposta di registro, l'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

Tuttavia, deve considerarsi che l'art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune" (cfr. Cass. n. 13346 del 28/06/2016).

Nel caso di specie la decadenza dai benefici della "prima casa", a causa del mancato trasferimento della residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile, nel termine di diciotto mesi a far data dall'acquisto dell'unità immobiliare era stata dovuta al ritardo negli adempimenti necessari al rilascio dell'agibilità da parte del Comune in via esclusiva alla impresa costruttrice lottizzante. L'esimente della forza maggiore non è stata riconosciuta nel ritardo nei lavori di costruzione e nelle lungaggini burocratiche, non integrando tali situazioni le caratteristiche della forza maggiore, come sopra posto che la normativa agevolativa richiede, quale condizione per fruire dei benefici fiscali, il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, e non che l'immobile acquistato venga adibito "a propria abitazione".

Legittima l'esenzione solo per i versamenti a fondo perduto fatti dai soci**Corte costituzionale n. 264 del 13/12/17**

È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dell' art. 88, comma 4, del TUIR. nella parte in cui esenta da tassazione solo i versamenti a fondo perduto fatti dai soci e non quelli fatti da società appartenenti al medesimo gruppo.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Associazioni non riconosciute - Responsabilità personale e solidale per le obbligazioni tributarie delle persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione**Cassazione n. 2169 del 29/1/18**

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a temperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.

In applicazione di detto principio è stata ritenuta sussistere la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni tributarie da parte del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, anche in difetto della prova del compimento da parte del medesimo di attività negoziale, dovendo di contro accertare in fatto l'effettiva "direzione" della medesima nel complessivo periodo fiscale oggetto di accertamento degli atti impositivi impugnati e rispetto alle specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli stessi.

Redditometro – l'onere della prova spetta al contribuente**Cassazione n. 31086 del 28/12/17**

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, la disponibilità di beni indicatori integra, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle relative somme. La disponibilità dei beni integra, dunque, un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE

Vendita di beni obsoleti – non si applicano gli studi di settore**Cassazione n. 2006 del 26/1/18**

L'accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo nel caso in cui una società vende beni obsoleti e da rottamare, ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato. L'accertamento di un maggior reddito d'impresa non può dunque essere effettuato calcolando per la vendita di beni obsoleti e da rottamare, il prezzo di mercato considerato che, in quanto tali, detti beni sono cedibili ad un prezzo molto basso.

Accertamento induttivo**Cassazione n. 305 del 9/1/18**

Nel caso in cui l'Ufficio offra elementi inidonei a supportare un accertamento di tipo induttivo, a causa dell'incertezza dei parametri utilizzati, la regolarità della documentazione contabile della parte contribuente, collegata all'incertezza derivante dal parametro utilizzato dall'Ufficio, inficia l'accertamento, che va considerato illegittimo.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Costi da paesi black list – dichiarazione integrativa****Cassazione n. 2385 del 31/1/18**

In tema di reddito d'impresa, all'esito delle modifiche retroattive introdotte dall'art. 1, co. 301, 302 e 303 della legge n. 296/2006 e prima di quelle di cui alla legge n. 208/2015, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15, la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list") è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità e la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa ex art. 8, co. 3 bis, del d.lgs. n. 471/1997, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 296/2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, co. 1, a ciò non ostando la presentazione della dichiarazione integrativa, ove operata dal contribuente dopo l'avvio dei controlli.

Dopo la contestazione della violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, essendo indubbio che, ove fosse possibile procedere alla correzione della dichiarazione dei redditi sino al momento dell'accertamento definitivo del maggior reddito, la correzione stessa cesserebbe di essere un rimedio accordato dal legislatore per ovviare ad un errore del contribuente per trasformarsi in un mezzo elusivo delle sanzioni predisposte dal legislatore per l'inosservanza delle disposizioni relative alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Nel caso concreto, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione integrativa - sanando così l'omessa indicazione delle operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata - solo nel corso della verifica fiscale; ne consegue, che tale dichiarazione è da considerare inefficace in ordine alla regolarizzazione dell'omissione, non precludendo l'applicazione della suddetta sanzione.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Società di persone - Notifica al socio della sola cartella di pagamento, senza l'avviso di accertamento già notificato alla società****Cassazione n. 800 del 16/1/18**

Al socio di una società di persone (responsabile solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società, o, nel caso del socio accomandante di una società in accomandita semplice - come nella specie -, limitatamente alla quota conferita, ai sensi dell'art. 2313 cod. civ.) non è necessario notificare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di mora), fermo restando, però, che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare.

Inesistente la notifica del ricorso introduttivo mediante un servizio gestito da un licenziatario privato**Cassazione n. 234 dell'8/1/18**

In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato, deve ritenersi inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.

Anche in caso di mancata menzione da parte del giudice è implicita l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato per il contributo unificato**Cassazione n. 29681 del 12/12/17**

A norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il contributo unificato atti giudiziari costituisce una obbligazione *ex lege* sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare, poi aggiungendosi che il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione *ex lege* gravante sulla parte soccombente, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice in sede di quantificazione della condanna alle spese, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.

PENALE TRIBUTARIO**Omesso versamento delle ritenute – determinazione della pena nella misura minima****Cassazione n. 3658 del 25/1/18**

Per il reato di omesso versamento delle ritenute (ex art. 10 bis del D.Lgs n. 74/2000), la pena va quantificata nella misura minima, in considerazione dell'età avanzata del legale rappresentante della società e della creazione negli anni di numerosi posti di lavoro grazie all'attività imprenditoriale svolta dalla società.

FISCALE – VARIE**Conferimento in società di beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende – la deduzione delle passività dalla base imponibile****Cassazione n. 475 dell'11/1/18**

Nel caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso, e non anche passività e oneri che, pur gravanti sul conferente ed assunti dalla società concessionaria, non possano dirsi collegati all'oggetto medesimo. L'art. 50 del D.P.R. n.131/1986 ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva 335/69/CEE, secondo cui "l'imposta è liquidata sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento" (art. 5).

Proprio il riferimento alla "causa di ciascun conferimento", contenuto nel suddetto art. 5, non consente di interpretare la norma interna nel senso di permettere una deduzione indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o diritto conferito, e impone invece un'attenta verifica del collegamento tra la passività e il conferimento del bene. Detta interpretazione è volta anche a evitare che diano luogo a riduzione dell'imposta di registro i mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario. Peraltro, con particolare riguardo ai conferimenti di immobili in società, ove il conferente sia persona fisica, la base imponibile non può essere depurata delle passività e degli oneri - quali gli scoperti bancari di natura personale o temporanea i quali, anche se gravanti sullo stesso conferente ed assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati al bene oggetto del conferimento. Di conseguenza la mera circostanza che la passività di cui si chiede il riconoscimento ex art. 50 T.U. Registro sia garantita da ipoteca non è di per sé idonea a qualificare l'inerenza del debito al bene conferito. Nella fattispecie la passività che si voleva dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società atteneva ad un debito personale del resistente, antecedente ed indipendente dal conferimento del bene stesso in società ed a gravare su un c/c bancario non di pertinenza della società.

Notai - contributi previdenziali obbligatori versati alla Cassa nazionale del notariato - deducibili dal reddito professionale

Cassazione n. 321 del 10/1/18

I contributi versati dai notai alla cassa Nazionale del Notariato sugli onorari loro spettanti sono indubbiamente "inerenti", e cioè connessi, all'attività professionale svolta», non potendosi limitare «il concetto di "inerenza" alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluderlo per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto. Tale distinzione non si rinviene nella legge e non è neppure ricavabile dall'aggettivo "inerente" usato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione tra due cose o idee che si può verificare sia quando l'una sia lo strumento per realizzare l'altra sia quanto ne sia l'immediata derivazione».

Il vigente art. 54 TUIR prevede al comma 1, che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde», non esclude la deducibilità da tale tipo di reddito dei contributi repertoriali dei notai, permanendo invariata la loro inerenza all'esercizio professionale; in buona sostanza, se tali contributi non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo comma del citato art. 54 TUIR, in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l'atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto dal notaio, indipendentemente dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e dalla eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle «spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione», ovvero alle spese che, come quelle in esame, sono inerenti all'attività svolta.